



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:

MASSIMO FERRO	Presidente
FRANCESCO TERRUSI	Consigliere-Rel.
PAOLA VELLA	Consigliere
COSMO CROLLA	Consigliere
GIUSEPPE DONGIACOMO	Consigliere

Oggetto:

FALLIMENTO

Ud.12/03/2024 CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 11370/2023 R.G. proposto da:

FILIPPO ANTONIO, elettivamente domiciliato in

che lo rappresenta e difende

-ricorrente-

contro

MA.MO. S.R.L,

CARLO ANDREA

-intimati-



avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 10/2023 depositata il 05/01/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI.

### FATTI DI CAUSA

Con sentenza in data 14-6-2017, il tribunale di Palermo, sezione specializzata in materia d'impresa, ha accolto la domanda di risarcimento dei danni proposta ai sensi dell'art. 146 legge fall. dalla curatela del fallimento Ma.Mo. s.r.l. nei confronti di Filippo Antonio (e, per somma minore, di Carlo Andrea amministratore della società tra il 2007 e la messa in liquidazione, per atti di *mala gestio* compiuti anche come liquidatore.

Il danno è stato determinato, per la parte che ancora interessa, in base a una c.t.u., stante la non corretta tenuta delle scritture contabili e l'aggravio del dissesto per operazioni compiute in presenza di una causa di scioglimento (azzeramento del capitale sociale), il compimento di cessioni di beni aziendali in favore di società altrimenti partecipate, distrazione di beni e mancato pagamento di tributi.

Il gravame del menzionato è stato respinto dalla corte d'appello di Palermo.

Contro la sentenza d'appello è ora proposto ricorso per cassazione in quattro motivi, illustrati da memoria.

Gli intimati non hanno svolto difese.

### Ragioni della decisione

I - Col primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 51 e seg., 112 e 132 cod. proc. civ., 111 Cost. per avere la corte d'appello, con motivazione apparente e travisamento della documentazione acquisita in giudizio, erroneamente rigettato l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado a fronte delle norme sulla ricusazione e di quelle sulla composizione del collegio giudicante.

Il motivo è inammissibile, e in parte anche infondato, per la ragione che segue.



II. - Il ricorrente, dopo aver premesso che la sentenza di primo grado era stata pronunciata con la presenza, nel collegio giudicante, di un magistrato (la dott.ssa Maisano) nei cui confronti era "ancora pendente un procedimento di ricusazione", a suo dire mai trattato né definito durante tutto il corso del giudizio né successivamente alla definizione di questo, lamenta che la corte d'appello abbia respinto il corrispondente motivo di gravame con motivazione apparente e in ogni caso inconferente, incentrata sulla diversa ipotesi in cui il magistrato, che abbia trattato una fase e/o un grado diverso dello stesso giudizio, non si sia successivamente astenuto dalla decisione, benché ricusato.

Questa tesi non trova riscontro nella sentenza impugnata.

Si comprende invece che il motivo di gravame aveva fatto riferimento a una mai decisa istanza di ricusazione (asseritamente presentata nell'ambito del procedimento cautelare *ante causam* per sequestro conservativo, per avere la dott.ssa Maisano emesso il decreto provvisorio di rigetto dell'istanza di sospensione del provvedimento reclamato e poi composto il collegio decidente sul merito dell'azione risarcitoria), quando invece, secondo la sentenza, il fatto presupposto (dell'avvenuta ricusazione) non era stato infine neppure riscontrato.

La corte d'appello ha disatteso la censura osservando che sarebbe stato onere del ricusante non solo depositare l'istanza, ma curare i relativi adempimenti successivi; mentre risultava da una certificazione rilasciata dalla cancelleria del tribunale che nessun procedimento di ricusazione era stato iscritto a istanza del predetto

Il ricorrente sottopone a critica la decisione perché sarebbe rimasta inesplicita la natura di quegli ipotetici "adempimenti successivi", che sarebbero stati da svolgere a cura di parte.

In effetti a tal riguardo la motivazione della sentenza, per la sua laconicità, non appare ben comprensibile.

Tuttavia, resta il punto fondamentale, e cioè che l'assunto della pendenza del giudizio di ricusazione allorché la sentenza fu emessa da parte del tribunale di Palermo non trova riscontro in prospettiva di autosufficienza. Sicché il motivo di ricorso si presenta del tutto assertivo a questo proposito.



Dopodiché è opportuno aggiungere che l'emissione di provvedimenti cautelari o la partecipazione al collegio che li riesamina in sede di reclamo, da parte dello stesso giudice che debba decidere il merito della causa, costituisce una situazione ordinaria del giudizio; da un lato, non può in nessun modo pregiudicarne l'esito, dall'altro non determina un obbligo di astensione o una facoltà della parte di chiedere la ricsuzione (v. Cass. Sez. 3 n. 422-06, Cass. Sez. 1 n. 7378-23).

III. - Col secondo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 669 e 112 cod. proc. civ. e per omessa valutazione di un fatto decisivo quanto al rigetto del motivo d'appello relativo alla proposta eccezione di intervenuta inefficacia del provvedimento cautelare concesso in data 30-10-2013, e di decadenza dall'azione da parte della curatela fallimentare.

Il motivo è infondato, anche se la motivazione della sentenza d'appello deve essere corretta.

IV. - L'appellante aveva eccepito l'inefficacia del provvedimento cautelare *ante causam* e la conseguente decadenza dall'azione da parte della curatela fallimentare, la quale aveva iniziato il giudizio di merito dopo lo spirare dei termini di cui all'art. 669-octies, secondo comma, cod. proc. civ.

La corte d'appello ha respinto il motivo con questa serie di argomenti:

(a) "dalla disamina degli atti di causa emerge che l'ordinanza con cui venne concesso (..) il sequestro conservativo risale al 23-12-2013";

(b) la stessa "venne comunicata al difensore istante il successivo 27-12-2013";

(c) "il termine di sessanta giorni di cui all'art. 669-octies va computato dalla emanazione dell'ordinanza, che è il provvedimento che per espressa previsione normativa rileva come momento dal quale fare decorrere il termine per l'avvio del giudizio di merito, risultando quindi irrilevante il precedente decreto provvisorio";

(d) "il richiamato termine risulta quindi debitamente rispettato dalla Curatela, stante il perfezionamento della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito il successivo 19 febbraio 2014".



V. - Questa serie di affermazioni, per quanto escludente il presupposto del ritardo nell'instaurazione del giudizio di merito rispetto al termine di sessanta giorni previsto dal codice di rito, non è essenziale e non è pertinente al fine di decidere la questione controversa in sede di gravame.

La questione prospettata dall'appellante atteneva non alla inefficacia in sé del cautelare, ma alla asserita conseguente decadenza dall'azione di merito.

Molto semplicemente la questione avrebbe dovuto esser risolta evidenziando che l'inefficacia (eventuale) del cautelare *ante causam*, che secondo la previsione dell'art. 669-novies cod. proc. civ. si coordina col rispetto del termine indicato nell'art. 669-octies, niente ha da spartire con la decadenza dall'azione di merito; nel senso che, quand'anche dopo il provvedimento cautelare (non anticipatorio) la causa di merito venga iniziata oltre il termine perentorio di cui all'art. 669-octies, secondo comma, cod. proc. civ., diventa inefficace il cautelare. Ma il giudizio di merito non ne risente affatto, e dunque prosegue naturalmente senza maturazione di decadenze di sorta.

VI. - Col terzo e col quarto motivo, infine, il ricorrente denuncia: (i) la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116 cod. proc. civ. e per omessa valutazione di fatti decisivi ed erroneo rigetto delle istanze istruttorie, nell'infondata convinzione, da parte della corte d'appello, che le circostanze addotte come oggetto di prova potessero e dovessero essere provate soltanto documentalmente; (ii) la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., 24 cost., 146 legge fall., 2392 e seg. cod. civ, a proposito del giudizio reso in ordine alla responsabilità civile, atteso che contrariamente a quanto ritenuto dalla corte d'appello competeva al curatore l'onere di allegare in maniera specifica e dettagliata l'altrui comportamento non conforme al contratto o alla legge, nonché di allegare e provare, in maniera precisa e inequivoca, il danno e il nesso di causalità.

VII. - I motivi terzo e quarto, da esaminare unitariamente per connessione, sono inammissibili poiché riflettono un tentativo di sovvertimento del giudizio sulla prova.



La corte d'appello ha specificato in qual senso, e con quali ricadute economiche, era stata ravvisata (e andava confermata) la responsabilità del per i fatti di *mala gestio* a lui addebitati.

Ha menzionato a tal riguardo il materiale documentale di riferimento, e ha sottolineato le incongruenze contabili riscontrate anche in sede di c.t.u. quanto alla dedotta attività di cessione di beni e di riversamento nelle casse sociali dei relativi introiti.

Infine, ha posto a base del danno la quantificazione ancora emergente dalla documentazione acquisita e dalla c.t.u.

In effetti ha ritenuto inammissibile la prova orale per due ragioni:

- perché, dinanzi all'addebito di avvenuta distrazione di somme, gli introiti derivati dalla cessione e l'utilizzazione dei ricavi per estinguere passività avrebbero dovuto essere oggetto di analitica prova documentale, e non di affermazioni derivanti da articolati testimoniali, volta che, invero, già il tribunale aveva ritenuto sussistente il danno allegato dalla curatela, non risultando che le somme ricavate da cessione di beni fossero state impiegate secondo quanto solo prospettato dal stesso;

- perché, tenuto conto di alcune affermazioni dello stesso appellante, la prova orale sarebbe stata da considerare oltre tutto superflua.

VIII. - Il ragionamento complessivo, fatto in sentenza, concerne la valutazione della prova.

La valutazione degli elementi di prova e delle risultanze di causa è rimessa esclusivamente al giudice del merito ed è insindacabile in cassazione se motivata.

Questa Corte va ripetendo che spetta solo al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova.

Alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il



profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti.

Quanto ai menzionati motivi di ricorso è decisivo constatare che mediante riferimento a violazioni *in iure* (artt. 113, 115, 116 cod. proc. civ.) l'attuale ricorrente pretende una revisione del ragionamento motivatamente svolto dalla corte d'appello sul terreno della valutazione del materiale istruttorio nel suo complesso.

Ancora va constatato che mediante riferimento al criterio di riparto (art. 2697 cod. civ.) egli non considera che la corte ha confermato la sentenza di primo grado non in base a tale criterio residuale, bensì considerando il materiale probatorio considerato rilevante e la c.t.u.

Infine, va aggiunto che mediante doglianza di mancata ammissione dei mezzi di prova orale egli non tiene conto che ogni sindacato è impedito in questa sede dal fatto che le prove sono state ritenute altresì superflue dalla corte territoriale (alla luce del compendio documentale già acquisito) e dal fatto che nel ricorso non sono riportati neppure i capitoli di prova; quei capitoli che, secondo il ricorrente, si sarebbero incaricati di smentire la congruenza logica della motivazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile, addì 12 marzo 2024.

Il Presidente  
Massimo Ferro

